

Ordine Provinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Salerno

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI,

DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ

Approvato dal Consiglio Direttivo del 12 giugno 2024 con delibera N.68/2024

SOMMARIO

<i>Art. 1 – Premessa</i>	2
<i>Art. 2 - <u>Definizione di conflitto di interessi</u></i>	2
<i>Art. 3 - Il conflitto di interessi nello svolgimento degli incarichi istituzionali</i>	3
<i>Art. 4 - Modalità di gestione delle situazioni di conflitto di interessi</i>	4
<i>Art. 5 - Obblighi per il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori in presenza di una situazione di conflitto di interessi</i>	4
<i>Art. 6 - Conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione dell'obbligo di comunicazione della situazione di conflitto di interessi e del relativo obbligo di astensione</i>	5
<i>Art. 7 - <u>Partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori ad organizzazioni e associazioni</u></i>	6
<i>Art. 8 - Comunicazione della sussistenza di rapporti economici con soggetti privati che hanno interessi in attività o in decisioni dell'Ordine</i>	6
<i>Art. 9 - <u>Inconferibilità della carica di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine</u></i>	7
<i>Art. 10 - Incompatibilità della carica di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine con lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali</i>	8
<i>Art. 11 - Modalità di gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità</i>	8
<i>Art. 12 - Applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi ai dipendenti e ai consulenti dell'Ordine</i>	8
<i>Art. 13 - Applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi al RUP ed ai componenti delle commissioni di gara</i>	9
<i>Art. 14 - Individuazione di una specifica procedura di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi</i>	9
<i>Art. 15 - Osservanza del Regolamento</i>	9
<i>Art. 16 - Disposizioni finali</i>	10

Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dal “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza “2024-2026” dell’Ordine Provinciale della professione sanitaria di fisioterapia di Salerno (anche OFI Salerno) con la finalità di definire le modalità per prevenire, individuare, monitorare e gestire gli eventuali conflitti di interessi, anche potenziali, intesi nel senso più ampio come ogni situazione nella quale un interesse di varia natura (economico e non) di un componente del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori pregiudica o potrebbe pregiudicare lo svolgimento imparziale della sua attività istituzionale.

2. Il presente Regolamento costituisce specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta - espressi nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - nonché delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni – di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell’Ordine professionale dei fisioterapisti.

Art. 2 – Definizione di conflitto di interessi

1. Per conflitto di interessi si intende qualsiasi relazione (economica, di parentela, amicale, etc.) che intercorre tra un componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori e un soggetto terzo che condizioni o possa condizionare l’azione del primo facendola deviare dallo svolgimento imparziale dei suoi doveri e quindi dal primario interesse pubblico ed istituzionale. Più in generale si ha conflitto quando sussiste un collegamento di interesse tra l’attività che un componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori deve svolgere o la decisione che lo stesso è tenuto ad assumere e la natura o l’oggetto dell’attività svolta da un soggetto terzo tale per cui il suddetto collegamento sia in grado di pregiudicare, influenzare, condizionare (anche in via ipotetica) l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al primo, il quale in tal caso si troverebbe ad operare in contrasto con il principio costituzionale di cui all’art. 97 C. del “buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione”.

3. Il conflitto di interessi può essere:

- **attuale (o reale):** quando è presente nel momento stesso in cui il componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori compie un’attività o assume una decisione ovvero quando il conflitto si manifesta durante il suo processo decisionale. In altri termini, proprio nel

momento in cui è richiesto al soggetto agente di agire in modo indipendente, senza interferenze, l'interesse secondario tende a interferire con quello primario.

- **potenziale:** quando potrebbe tendere potenzialmente a interferire con un'attività o la decisione che il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori deve assumere ovvero quando l'interesse secondario potrà diventare attuale in un tempo successivo rispetto al momento in cui lo stesso soggetto compie un'attività o assume una decisione;
- **apparente (o percepito):** quando il conflitto può essere percepito dall'esterno (da cittadini, utenti, collaboratori etc.) come tale ovvero quando una persona di buon senso può pensare che l'interesse primario possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e d'affari); il conflitto di interessi apparente è la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori può apparentemente tendere a interferire, agli occhi di osservatori esterni, con l'interesse primario dello stesso;
- **diretto:** quando comporta il soddisfacimento di un interesse proprio e personale di un componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori;
- **indiretto:** quando attiene a soggetti diversi dal componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori che compie un'attività o assume una decisione, ma a questi collegati con rapporti di parentela, di amicizia o di interesse al dipendente stesso etc..

Art. 3 – Il conflitto di interessi nello svolgimento degli incarichi istituzionali

1. Sono assolutamente incompatibili con la carica di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine, perché espressione del conflitto di interessi, gli incarichi che comportano una relazione:

- con la AA.OO., AA.OO.UU., AA.SS.LL. e IRCS della Regione Campania presso la quale viene esercitata la propria attività professionale;
- con la struttura sanitaria privata accreditata presso la quale viene esercitata la propria attività professionale;
- con lo studio/i privato/i presso il/i quale/i viene esercitata la propria attività professionale

2. In generale, è in conflitto di interessi con la carica di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori lo svolgimento di incarichi dai quali è possibile trarre un vantaggio personale, così da pregiudicare l'esercizio imparziale della funzione pubblica esercitata.

In tali fattispecie, quindi, il conflitto di interessi opera "*ab origine*".

Art. 4 – Modalità di gestione delle situazioni di conflitto di interessi

1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori rilasciano, all'atto di assunzione dell'incarico, una dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Tale dichiarazione va rinnovata con cadenza annuale.
2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) acquisisce e conserva la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; laddove tale dichiarazione avvenga in seno al Consiglio Direttivo dell'Ordine, la stessa viene verbalizzata e tenuta agli atti del Consiglio Direttivo stesso.
3. Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori versi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, questi è tenuto a darne comunicazione al Responsabile PRCT, indicando il procedimento/attività in cui la situazione di conflitto di interessi è sorta e la circostanza dalla quale dipende.
4. La valutazione sulla situazione di conflitto di interessi viene effettuata dall'organo consiliare, il quale, se ne dichiara la sussistenza, individua anche le opportune iniziative per rimuoverne gli effetti e ne dà comunicazione all'interessato.
5. In tema di controlli sulla documentazione amministrativa la principale normativa di riferimento è il D.P.R. n. 445/2000, Capo V, artt. 71-72. In particolare, l'art. 71 stabilisce che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del presunto beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, anche successivamente all'erogazione dei presunti benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli devono essere effettuati mediante la consultazione degli archivi dell'Ordine professionale certificante o richiedendoli alla stessa, anche mediante strumenti informatici.

Art. 5 – Obblighi per il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori in presenza di una situazione di conflitto di interessi

1. In presenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori in conflitto deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni. Il conflitto può riguardare interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. In presenza di una situazione di conflitto di interessi, il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di suoi parenti, affini entro il secondo grado; del coniuge o di conviventi; di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o dirigente.

3. L'esistenza o meno della situazione di conflitto di interessi anche potenziale che riguarda il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori può essere desunta dalle risposte ad una serie di domande utili ed opportune come le seguenti:

- a) "Nello svolgere un'attività, nel prendere una decisione ho un interesse personale che confligge o può essere percepito in conflitto con il mio dovere pubblico?"
- b) "Potrebbero esserci vantaggi per me ora o nel futuro che rischiano di mettere in dubbio la mia obiettività?"
- c) "Come sarà visto all'esterno il mio coinvolgimento nella decisione o azione?"
- d) "Come potrebbe essere percepito il mio coinvolgimento nell'attività dell'associazione X?"
- e) "Esistono rischi per la mia reputazione o per quella dell'Ordine professionale che rappresento?"
- f) "Quali sono le possibili conseguenze per me se ignoro il conflitto di interessi?"
- g) "Il regalo, l'attività proposta, la decisione assunta o la relazione ha qualche afferenza con l'attività dell'Associazione X, Organizzazione X, l'Azienda X o la struttura privata X presso la quale lavoro?"

Art. 6 – Conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione dell'obbligo di comunicazione della situazione di conflitto di interessi e dal relativo obbligo di astensione

1. La violazione degli obblighi di comunicazione integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del relativo procedimento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 62/2013.

2. I provvedimenti sanzionatori irrogabili sono i seguenti:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;
- sfiducia e revoca della carica.

3. Sono fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.

Art. 7 – Partecipazione da parte del componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori ad organizzazioni e associazioni

1. Il componente del Consiglio direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori è tenuto a dare comunicazione scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) entro dieci giorni dalla propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possono interferire in modo diretto con lo svolgimento delle attività dell’Ordine.

2. Il RPCT effettuate le necessarie verifiche, informa il Consiglio Direttivo dell’Ordine entro dieci giorni dalla comunicazione affinché vengano assunte le deliberazioni necessarie atte a prevenire situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale e, entro dieci giorni, informa il dipendente interessato delle iniziative adottate dal Consiglio Direttivo.

3. In sede di prima applicazione del Codice, i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori già iscritti alle associazioni ed alle organizzazioni, sono tenuti ad effettuare relativa comunicazione scritta al RPCT entro dieci giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trattate nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali e in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle linee guida adottate dall’ANAC.

Art. 8 – Comunicazione della sussistenza di rapporti economici con soggetti privati che hanno interessi in attività o in decisioni dell’Ordine

1. Ogni componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori ha l’obbligo di comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e al Consigliere Segretario l’eventuale esistenza di rapporti economici intrattenuti con soggetti privati (cittadini od operatori economici potenziali appaltatori e/o professionisti) che abbiano interessi in attività o in decisioni dell’Ordine professionale limitatamente agli incarichi affidati al componente medesimo (c.d. Conflitto d’interesse attuale).

2. La comunicazione deve specificare:

- se sono rapporti di collaborazione intrattenuti direttamente o indirettamente (tramite terze persone);

- se la retribuzione è costituita da danaro o da altre utilità;
 - se tali rapporti sono intercorsi anche solamente con suoi parenti o affini entro il 2° grado, il coniuge o il convivente.
3. Il RPCT verifica in concreto l'esistenza del conflitto di interessi e ne tiene conto ai fini dell'assegnazione delle attività, assegnando in tal caso il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine ad altra attività.
4. La comunicazione deve essere fatta per iscritto dal componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine:
- entro 30 giorni dall'approvazione e divulgazione del presente Regolamento;
 - Entro 30 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.
5. Il componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine ha, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni, ovvero dallo svolgere attività di propria competenza, in presenza di un conflitto anche solo potenziale, di interesse personale o familiare (parenti o affini entro il 2° grado, il coniuge o il convivente) di qualsiasi natura, anche non patrimoniale (c.d. Conflitto d'interesse potenziale).

Art. 9 - Inconferibilità della carica di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine

1. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine non può essere assunto da coloro i quali abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
5. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
6. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del D.Lgs n. 39 del 2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto

Art. 10 – Incompatibilità della carica di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine con lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

1. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine è incompatibile con gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.
2. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine è incompatibile, altresì, con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico medesimo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Art. 11 – Modalità di gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità

1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo rilasciano, all'atto di assunzione dell'incarico, una dichiarazione sull'assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 sulla scorta di quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – Applicazione delle disposizioni sul conflitto di interessi ai consulenti dell'Ordine

1. Le disposizioni in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità, si applicano anche ai consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, cui l'Ordine professionale intende conferire incarichi ovvero alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità in capo ai soggetti di cui al comma 1. L'accertamento

avviene al momento del conferimento dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Ordine provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

3. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del D.Lgs n. 39 del 2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti. Il RPCT attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi dei soggetti che abbiano un rapporto di collaborazione con la Federazione, con il supporto della Segreteria e della Tesoreria.

Art. 13 – Obbligo di astensione per i componenti le commissioni di gara in caso di conflitto di interessi – obbligo rilascio dichiarazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche al RUP e ai componenti delle commissioni aggiudicatrici, in relazione alle procedure di gara indette dall'Ordine Provinciale della professione sanitaria di fisioterapia di Salerno.

Art. 14 – Individuazione di una specifica procedura di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi

OFI Salerno ha previsto nel PTPCT, tra le misure di prevenzione della corruzione, una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, quali ad esempio: l'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei membri del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori e tutti i collaboratori o consulenti, al momento dell'assegnazione all'ufficio, o della nomina a RUP; l'aggiornamento, con cadenza periodica, delle suddette dichiarazioni, ricordando a tutti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.

Art. 15 – Osservanza del Regolamento

1. Tutte le eventuali violazioni del presente Regolamento possono costituire di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e l'OFI Salerno, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti e comportano una violazione dei principi generali. Di conseguenza, l'illecito disciplinare determinato dalla violazione degli obblighi di trasparenza in merito al conflitto di

interessi e, ove previsto, dell'obbligo di astensione ha conseguenze di varia tipologia e gravità. Viene valutato il tipo e l'entità della sanzione, che sarà individuato in relazione a:

- l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del soggetto autore dell'illecito disciplinare con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- le mansioni del soggetto autore dell'illecito disciplinare;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte;
- le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la seguente normativa:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 6”;
- la Legge n. 241 /1990 c.d. legge sul procedimento amministrativo;
- la Legge 190/2012: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto legislativo 39/2013: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, rubricato “Conflitto d'interessi”;
- Piani Nazionali Anticorruzione adottati dall'ANAC e relative delibere (i.e. P.N.A. 2022 e relativo Aggiornamento 2023; Delibera ANAC n. 321 del 28 marzo 2018; Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici; Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 - Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche; Delibera ANAC n. 158 del 30 marzo 2022);

- Comunicazione della Commissione Europea del 9 aprile 2021 (2021/C 121/01), recante gli “Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario”;
- PNRR Circolare MEF dell'11 agosto 2022, n. 30: Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori Vers. 1.0 (agosto 2022).
- Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35 del DPR 05.04.1950, n. 221, il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio Direttivo del 12 giugno 2024.